

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	2095
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	2095
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2045-B)	2095
PRESIDENTE	2095, 2096, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	2096, 2099, 2100, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106
CHIOSTERGI	2096, 2099, 2100, 2101
CECCHERINI	2098, 2099, 2100, 2101, 2102
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	2101, 2102, 2103
WALTER	2102
DUGONI	2103
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2106

La seduta comincia alle 9.30.

TROISI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Saggin e Tosi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, gli onorevoli Amadei Leonetto e Ceccherini sostituiscono, nella seduta odierna, rispettivamente, gli onorevoli De Martino Francesco e Cavinato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2045-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio».

Ricordo che il testo del disegno di legge fu approvato, con modificazioni, dalla nostra Commissione il 19 dicembre 1951; esso è ora tornato al nostro esame, essendo stato modificato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

Aggiungo che su quest'ultimo testo il relatore, onorevole Schiratti, ha introdotto, d'accordo col Ministero del tesoro, nuove modificazioni le quali, ritengo, siano state già portate a conoscenza di tutti gli onorevoli colleghi.

Prego il relatore stesso di voler illustrare tali ulteriori modificazioni.

SCHIRATTI, *Relatore*. Gli scopi a cui tende la legge sono stati ormai ampiamente esaminati dalla nostra Commissione e mi pare che sia superfluo ripeterli. La necessità, dal punto di vista sociale, della sua approvazione, è pure presente ai membri della Commissione. Essa ebbe la nostra approvazione e il relativo testo fu trasmesso al Senato.

La V Commissione permanente del Senato ha modificato sostanzialmente la stesura del disegno di legge e lo ha rimandato alla Camera. Oggi noi siamo qui ad esaminare il testo approvato dal Senato. Tuttavia, su tale testo, ho introdotto, d'accordo col relatore del Senato e col rappresentante del Governo, alcune ulteriori modificazioni che formano parte integrante del testo recentemente fatto distribuire agli onorevoli colleghi. Questo è stato fatto per evitare che il disegno di legge debba passare un'altra volta tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Debbo fare una dichiarazione di carattere generale. Chiedo scusa se sarò un po' lungo, nella mia esposizione; ma vi sono costretto, per la semplice ragione che il richiamo alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, che ho già definito altra volta anticostituzionale, in quanto si riferisce alla ratifica di un Accordo che non c'è mai stata, mi obbliga a mettere in evidenza che questo disegno di legge è stato fatto soprattutto nell'interesse dei grandi proprietari e degli industriali, mentre non sono tutelati sufficientemente gli interessi di quei piccoli proprietari che soffrono la fame in questo momento nei campi di raccolta dei profughi.

Il relatore, onorevole Schiratti, tenendo conto di queste considerazioni, aveva rielaborato il testo di questo disegno di legge, evitando di menzionare la citata legge n. 1064. L'onorevole Bartole, che era stato delegato a rappresentare la II Commissione in seno alla IV Commissione per la discussione del presente disegno di legge, aveva a sua volta suggerito qualche lieve emendamento al testo dell'onorevole Schiratti. Ora ci troviamo di fronte a un nuovo testo del provvedimento; nel quale c'è il richiamo alla predetta legge

n. 1064 e cioè si fa esattamente quello che si era deciso di non fare.

Disgraziatamente ho avuto il nuovo testo soltanto questa mattina, anzi pochi minuti fa qui in Commissione, e non ho avuto il tempo di studiarlo a fondo. Ma il solo fatto che ci sia il richiamo alla legge n. 1064 mi chiarisce efficacemente quali siano le intenzioni del Governo e anche quelle dell'onorevole relatore.

Ci si è detto officiosamente che, se insistiamo su questo argomento, la legge sarà ritirata dal Governo. Me ne dispiace infinitamente; ma io debbo portare alla Commissione degli elementi di fatto, dei quali desidero si tenga conto, e vorrei indicare quella che, secondo me, potrebbe essere giuridicamente la soluzione ideale, ossia quella di far riferimento al Trattato di pace.

A proposito della più volte citata legge n. 1064, debbo rilevare che, in realtà, essa non regolarizza il pagamento dei 10 miliardi di lire di cui si tratta, per le seguenti ragioni: 1°) la legge suddetta n. 1064 si richiama solamente all'Accordo 23 maggio 1949, col quale la Jugoslavia non autorizza l'Italia ad effettuare il pagamento degli anticipi; 2°) né l'Accordo del 23 maggio 1949, né quello del 23 dicembre 1950, autorizzano l'Italia a pagare degli anticipi, nell'ammontare di 5 miliardi, ai proprietari di beni liberi; 3°) né l'Accordo ora indicato del 1949, né quello del 1950 sopraccennato, autorizzano a pagare degli anticipi anche a coloro che non hanno avuto i loro beni legittimati, in quanto domiciliati il 10 giugno 1940 a Trieste e quindi non soggetti alla opzione.

Per tutte queste ragioni, il richiamo alla suddetta legge n. 1064, non fa raggiungere né lo scopo di costituzionalizzare il disegno di legge n. 2045 né di inquadrarlo nel bilancio.

L'unico modo di rendere, nel limite del possibile, costituzionalmente legittimo il pagamento degli anticipi previsti dal presente disegno di legge è quello di richiamarsi al Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. Il punto 2°, lettera B), dell'articolo 74 del Trattato stesso stabilisce infatti che i beni delle altre categorie è quindi anche quelli dei profughi possono costituire una fonte per il pagamento delle riparazioni di guerra di 125 milioni di dollari che l'Italia deve alla Jugoslavia; e la lettera E) dello stesso articolo 74 stabilisce che, allorquando si verifica tale ipotesi, il nostro Governo è obbligato ad indenizzare i propri cittadini.

Che i beni italiani dei territori assegnati alla Jugoslavia col Trattato di Pace siano stati espropriati dalla Jugoslavia e da questa considerati come fonte con cui compensare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

il suo credito di 125 milioni di dollari (circa 86 miliardi di lire), risulta dalla seguente circostanza: ai termini del 3° capoverso dell'articolo 9 dell'allegato XIV del Trattato, la Jugoslavia doveva restituire agli italiani i beni di cui si era impossessata dal 1 maggio 1945 al 16 settembre 1947, mentre occupava militarmente i territori italiani assegnatili col Trattato di pace. La Jugoslavia, però, invece di restituire tali beni, se li è trattiene. Col fatto di essersi trattiene tali beni, la Jugoslavia ha messo automaticamente in moto il meccanismo previsto dal citato punto 2°, lettera B), dell'articolo 74 del Trattato di pace.

In seguito a ciò sono sorte per l'Italia le seguenti due conseguenze: a) essa poté finora con tali beni astenersi dal pagare le riparazioni di guerra dovute alla Jugoslavia e potrà nell'avvenire saldare tali riparazioni, salvo il diritto di chiedere anche l'eccezione; b) essa deve indennizzare i propri cittadini, i cui beni sono serviti per compensare le riparazioni.

Contro queste constatazioni sono state sollevate due eccezioni, che però non reggono a una seria critica. Si è osservato che il suddetto articolo 74 riguarda la confisca di beni avvenuta anteriormente all'applicazione del Trattato di pace; che la Jugoslavia ha rispettato l'impegno (previsto dal citato 3° capoverso dell'articolo 9 dell'allegato XIV) del Trattato che le imponeva di restituire i beni italiani, eventualmente espropriati, tanto in senso strettamente giuridico, quanto anche in senso sostanziale, perché non ha adottato misure particolari contro i beni del cittadino italiano.

A parte la circostanza che detto articolo 74 non parla affatto degli espropri avvenuti prima del 16 settembre 1947 (data di entrata in vigore del Trattato di pace), tanto è vero che viene usata l'espressione «da corrispondersi», alludendo al futuro, prevale però il fatto che la Jugoslavia ha espropriato nella Venezia Giulia, prima del 16 settembre 1947, tanto i beni degli italiani quanto quelli degli slavi, e che essa, in base al citato 3° capoverso dell'articolo 9 dell'allegato XIV, era obbligata a restituire i beni ai soli italiani e non anche agli slavi.

Rimane quindi ferma la circostanza che esproprio, confisca, nazionalizzazione, ecc. ci fu, mentre la restituzione invece non c'è stata. Da ciò l'obbligo jugoslavo di imputare i beni per le riparazioni e l'obbligo per l'Italia di indennizzare gli italiani.

Alla categoria di coloro che ebbero i beni espropriati appartengono anche i proprietari di beni cosiddetti liberi, perché la

Jugoslavia sottopose tale categoria di beni, già prima del 16 settembre 1947, a un regime di vincoli, per cui la qualifica di liberi rappresenta solo un'ironia. Tali vincoli sono: sottoposizione ad autorizzazione di vendita, obbligo di approvazione preventiva del prezzo e del compratore da parte della Jugoslavia, obbligo di depositare il prezzo nelle banche statali, sopravvenuta svalutazione del 73 per cento del prezzo ricavato, in seguito alla svalutazione del dinaro, ecc. ecc.. I beni italiani dei territori passati alla Jugoslavia subirono quindi una sorte la quale variò nel nome ma non nella sostanza.

Bene fece quindi il Senato ad estendere, sia pure con le dovute cautele, il diritto all'indennizzo anche ai proprietari di questa categoria di beni, stanziando all'uopo cinque miliardi di lire.

Il senatore Cosattini, nella riunione del 2 aprile 1952 della V Commissione finanze e tesoro del Senato, ha fatto delle dichiarazioni — quali risultano dal resoconto stenografico — di eccezionale gravità. Egli ha affermato che i rappresentanti del Ministero degli affari esteri hanno esaminato le denunce presentate dagli aventi diritto insieme ai delegati della commissione mista e hanno ormai fissato l'ammontare dell'importo delle stesse. Egli aggiunge «Purtroppo debbo riconoscere che, contro gli accertamenti compiuti dalla commissione mista accennata, non è data speranza di rimedio, per cui sarà necessario accettarne i risultati».

In questa operazione, premette il senatore Cosattini, v'è un grave rilievo da fare, che induce a molti dubbi circa l'esattezza delle valutazioni fatte, purtroppo, senza l'intervento degli interessati.

Questa dichiarazione è tanto più importante in quanto i grandi industriali sapevano da molto tempo che avevano luogo tali stime, tanto è vero che hanno inviato i loro funzionari e i loro tecnici a Belgrado, affinché per loro, e solo per loro, sussistesse quell'intervento degli interessati di cui il senatore Cosattini tanto lamenta la mancanza.

Così avvenne che, mentre i grandi proprietari poterono far sentire la loro voce e difendersi in tempo, i piccoli proprietari invece, ignari di tutto, vennero a trovarsi di fronte a delle valutazioni bassissime, senza speranza di rimedio.

E ciò mentre essi, obbedendo al disposto del disegno di legge 1064, stavano accingendosi a dimostrare il valore dei loro beni alla commissione interministeriale prevista dall'articolo 5 della legge n. 1064, commissione che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

non è ancora entrata in funzione. E questo spiega come, mentre i beni nazionalizzati e confiscati di 4.000 grandi proprietari vennero valutati 35,7 miliardi di lire prebelliche (così ha affermato il senatore Cosattini nella sua relazione al Senato), i beni liberi di 13.000 piccoli proprietari vennero valutati solamente 12,8 miliardi di lire prebelliche; ed è poi il caso di aggiungere che quegli stessi funzionari del Ministero degli affari esteri e del Ministero del tesoro che parteciparono alle trattative per la stipulazione degli accordi italo-jugoslavi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950 e alla valutazione in seno alla commissione mista italo-jugoslava, sono gli stessi che, insieme agli esponenti dei grandi industriali, fanno parte della commissione interministeriale prevista dall'articolo 5 della, per me, incostituzionale legge del 5 dicembre 1949, n. 1064, dando così luogo per l'ennesima volta a una cosa veramente strana, che cioè dei funzionari dovranno dare il parere sul proprio operato.

Quali sono i danni derivanti dalla menzionata legge n. 1064, che io trovo ancora qui all'articolo 1 del nuovo progetto che mi è stato comunicato soltanto questa mattina? Con il combinato disposto degli Accordi italo-jugoslavi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950, nonché della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e del presente disegno di legge 2045-B (qualora il testo di quest'ultimo non venisse emendato) si dà luogo ai seguenti inconvenienti: 1°) si avvantaggia la Jugoslavia, la quale, attraverso questo meccanismo è stata bensì costretta a usare un trattamento alquanto benevolo nei confronti dei grandi proprietari, ma ha avuto agio di rivalersi nei confronti dei piccoli proprietari, la cui enorme mole di beni è stata valutata con prezzi del tutto irrisori; 2°) si avvantaggia la stessa Jugoslavia col fatto che essa viene messa in grado di impossessarsi con soli 50 miliardi di lire (che per di più sono attualmente in possesso dell'Italia e, quindi, attendendo, non si perderebbe niente) di beni italiani che il Ministero dell'industria e commercio valuta a circa 250 miliardi di lire; 3°) si avvantaggiano i grandi proprietari giuliani, i quali, in occasione delle stime, hanno già tutelato, nel limite del possibile, i loro interessi a scapito dei piccoli proprietari, che non possono più difendersi.

Tutta questa situazione risulta posta in evidenza già dalla citata relazione del senatore Cosattini, nella quale non vengono usati troppi eufemismi e della quale dobbiamo valerci. Il fatto che il senatore Cosattini pare che ora sia d'accordo nel citare la legge n. 1064, non toglie valore a quanto

egli ha dichiarato e scritto nella sua relazione.

Il fatto ultimo che devo mettere in evidenza è questo: che gli Accordi italo-jugoslavi del 1949 e 1950 non sono ancora ratificati e che il fatto che si citi una legge che presuppone ratificati questi Accordi, poiché li cita, mi pare che sia contrario agli interessi italiani e alla libertà che ha la Camera di discutere ampiamente gli Accordi senza farli passare come ratificati attraverso la citazione in una legge.

Quale sarebbe la soluzione che io ed altri colleghi abbiamo già prospettato e che ora prospettiamo nuovamente, non a titolo personale, ma come rappresentanti di 13.000 interessati piccoli proprietari, che stanno soffrendo la fame? A nostro giudizio occorre andare molto cauti nell'approvazione di questo disegno di legge. Nessuno di noi desidera insabbiare questo disegno di legge, perché sappiamo benissimo che mentre i grandi proprietari possono aspettare tranquillamente, gli altri, cioè i piccoli proprietari, che sono in cattive condizioni economiche, evidentemente non possono aspettare. Ma tra questo e il chiudere gli occhi sulle questioni che sono state da me già illustrate per due volte in questa sede, c'è un lungo tratto di cammino che io ed altri colleghi non intendiamo percorrere.

Gli interessati, attraverso il Comitato di liberazione dell'Istria, sono stati avvertiti di questa situazione e il Comitato nazionale dell'Istria ha approvato in pieno, con una lettera di grande elogio, la posizione che io e alcuni colleghi abbiamo preso in questa Commissione. Eravamo apparsi, a taluni degli interessati che soffrono la fame, come degli uomini che si preoccupano soltanto del successo politico, non tenendo conto dell'elemento umano della situazione; ma abbiamo potuto spiegare, a tutti gli interessati, attraverso i loro rappresentanti, che ciò è falso. Noi dobbiamo in questa sede difendere gli interessi reali di questa povera gente e nel tempo stesso gli interessi reali del nostro paese.

Se l'onorevole Presidente mi permette, sottoporro all'esame della Commissione le proposte di emendamento che io vorrei fare al progetto di legge attualmente in discussione.

CECCHERINI. Prima che il relatore esprima la propria opinione su quello che ha detto l'onorevole Chiostergi, sempre in sede di discussione generale, dovrei aggiungere qualche cosa.

Condivido — lo dico a nome del mio gruppo — quasi tutte le affermazioni fatte dal-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

l'onorevole Chiostergi in questa materia estremamente delicata. Noi ci troviamo di fronte a tre categorie di beni che gli italiani esuli della Venezia Giulia hanno lasciato in quelle terre: beni nazionalizzati, beni liberi, beni confiscati.

Il disegno di legge presentato dal Governo si preoccupa esclusivamente dei beni nazionalizzati e dei beni confiscati. Al Senato è stata posta in evidenza la necessità che anche i beni cosiddetti liberi, per le ragioni che ha spiegato ampiamente l'onorevole Chiostergi, devono essere considerati nella ripartizione dei miliardi posti a disposizione per anticipi agli aventi diritto. È inutile che ripeta le ragioni per cui anche questi beni liberi devono essere considerati. Debbo sottolineare la ragione esclusivamente sociale che impone questa presa in considerazione. Si tratta soprattutto di povera gente, che ha lasciato nel suo paese o una barca da pesca o una casetta o un campicello, e che rimane abbandonata a se stessa...

SCHIRATTI, *Relatore*. Ma sono compresi!

CECCHERINI. Nel disegno di legge non si parla di loro. Oggi dobbiamo insistere perché i cinque miliardi, aggiunti ai dieci già stanziati nel disegno di legge originario, vengano tenuti in particolare conto per i proprietari dei beni liberi.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non c'è discussione su questo punto.

CECCHERINI. Ho fatto un'interrogazione al Ministro del tesoro per protestare contro la composizione della commissione incaricata di vagliare le domande e di distribuire i mezzi che il Governo pone a disposizione degli esuli. Infatti di detta commissione come rappresentante di tutti gli esuli giuliani, cioè degli interessati, fa parte — strano a dirsi — il rappresentante dei grandi industriali. Mi è stato detto che su questo punto i partiti democratici dell'Istria hanno protestato e che la nomina è stata fatta in forma democratica. Io protesto, e chiedo che la mia protesta sia messa a verbale di questa nostra seduta, poiché non accetto la risposta che il Governo ha dato su questo punto.

Intorno a questo disegno di legge si agitano interessi che non sono gli interessi della grande massa, di quelli che maggiormente hanno bisogno di aiuto, bensì di quelli che forse hanno meno bisogno di aiuto. E con ciò avallo l'affermazione dell'onorevole Chiostergi.

Per queste ragioni penso che il testo approvato dal Senato, il quale non fa riferimento alla legge n. 1064 che è, a mio giudizio,

anticostituzionale, giacché gli accordi non sono stati ancora ratificati, ma fa riferimento al Trattato di pace, possa salvaguardare anche in un domani i diritti degli esuli giuliani.

SCHIRATTI, *Relatore*. Gli onorevoli Chiostergi e Ceccherini si oppongono al richiamo della legge del 1949 in questo disegno di legge per due motivi: la legge n. 1064 del 1949 sarebbe incostituzionale e inoltre opererebbe a favore dei grandi proprietari.

Mi sia consentito di dire qualche cosa su queste due affermazioni. L'incostituzionalità della legge del 1949 non esiste, perché essa è stata approvata dalla nostra Commissione ed è stata approvata dal Senato. Affermare l'incostituzionalità di una legge regolarmente approvata e regolarmente operante dal 1949 a oggi è una cosa... possibile, ma non è una cosa che mi riesce agevolmente di comprendere.

CHIOSTERGI. È incostituzionale, perché attraverso tale legge si dà come ratificato un Accordo che non è stato ratificato ancora dalla Camera.

SCHIRATTI, *Relatore*. È da notarsi, in linea storica — io non debbo fare degli apprezzamenti, ma debbo richiamare i dati storici agli onorevoli colleghi della Commissione — che allorquando venne in discussione di fronte a questa Commissione e di fronte al Senato la legge del 1949, nessuna opposizione fu sollevata da alcuno. Oggi, a tre anni di distanza, si sostiene che questa legge, che è entrata in vigore con la rituale approvazione dei due rami del Parlamento, senza opposizione alcuna in sede di discussione né nell'uno né nell'altro ramo del Parlamento, sia incostituzionale.

Io non faccio apprezzamenti, ma imposto la questione. Si dice dall'onorevole Chiostergi che la legge del 1949 è incostituzionale perché richiamerebbe gli accordi stipulati con la Jugoslavia non ancora ratificati. Io posso ammettere che questa osservazione abbia un fondamento, ma direi che questa osservazione è intempestiva, in quanto andava fatta nel 1949. Non si può fare oggi. Se il Parlamento, in ipotesi, avesse errato allora, ha errato, ma comunque ha sanzionato una situazione con una legge approvandola attraverso i due rami del Parlamento.

Vi dico anche che, se accedessimo alla tesi dell'onorevole Chiostergi, non avremmo alcun rimedio in sede di Commissione contro una situazione già precostituita. La legge del 1949 resta nel patrimonio legislativo dello Stato italiano, perché è stata approvata regolarmente dai due rami del Parlamento, ed essa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

fa richiamo alla convenzione italo-jugoslava del 23 maggio 1949.

C'è la seconda osservazione: la legge del 1949 è stata fatta a favore dei grandi proprietari.

Mi consenta l'onorevole Chiostergi di dire che, allorché io fui relatore ed egli, come me, faceva parte di questa Commissione, nessuno di noi — o almeno io — ci siamo accorti di questo contenuto preferenziale della legge. Se avessi sbagliato, sarei pronto a riprendermi, ma la legge del 1949 non è altro che una legge strumentale, nel senso che si limita a dare le disposizioni perché gli esuli della Venezia Giulia facciano la denuncia dei loro beni. Nessun altro scopo ha il contenuto della legge del 1949, se non quello di disciplinare i modi, i termini, le formalità attraverso cui i danneggiati giuliani debbono fare la denuncia dei loro danni.

Non so quindi, e se non ho capito bene sono pronto a riprendermi, come possa essere accusata di favorire i grandi proprietari una legge che indiscriminatamente disciplina le formalità con cui debbono essere fatte le denunce.

CHIOSTERGI. I grandi proprietari hanno avuto notizie di tutto questo lavoro legislativo che si stava facendo e dei contatti che si stavano stabilendo, mentre gli altri, chiusi nei campi di concentramento, non hanno avuto nessuna notizia di tutto ciò e sono stati tenuti nella più grande ignoranza; per di più non sono stati rappresentati.

SCHIRATTI, *Relatore*. Tutte queste osservazioni e, in aggiunta alle stesse, alcune considerazioni di indole politica, fanno concludere all'onorevole Chiostergi che deve essere eliminato dal disegno di legge, che stiamo esaminando, il richiamo alla legge n. 1064 del 1949.

Le osservazioni di incostituzionalità e di contenuto preferenziale della legge del 1949 non hanno, a mio giudizio, per le ragioni esposte, alcun elemento decisivo perché venga eliminato il richiamo. Posso ammettere obiettivamente che le ragioni politiche di cui lungamente abbiamo parlato nelle precedenti sedute possano anche consigliare una maggiore riflessione sulla questione. Ma su questo punto, io, che ho già espresso il mio parere, mi rimetto alla Commissione, perché non posso continuamente ripetere quello che ho precedentemente detto.

Soltanto, per dovere di obiettività, come relatore, desidero far presente alla Commissione che anche nel testo della legge da noi approvata nel primo esame fatto in questa sede,

il richiamo alla legge del 1949 c'era, tanto è vero che esso era contenuto nell'articolo 2, ed il richiamo stesso nel testo del Senato è passato all'articolo 1, per il rimaneggiamento che l'altro ramo del Parlamento ha fatto di tutta la materia.

Oggi noi ci troviamo di fronte a una nostra deliberazione e a una nostra votazione, che già approvava questo richiamo.

CECCHERINI. Se è un errore, si rimedia.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ci troviamo quindi di fronte ad una determinazione del Senato, la quale ripete, nell'emendare il disegno di legge di cui trattasi, all'articolo 1, lo stesso richiamo della legge del 1949. Oggi lo si vuole eliminare. Io non so se proceduralmente, essendosi incontrate su questo punto due regolari deliberazioni delle rispettive commissioni, ciò sia possibile. Questo è un quesito che deve affrontare la Commissione. Comunque, a prescindere da questa pregiudiziale regolamentare, io vi dirò che la mia perplessità è determinata dal fatto che, se questa modificazione avvenisse, ciò non toglierebbe che, come ho detto, nel patrimonio della legislazione italiana — sia richiamata o meno in questo provvedimento — la legge del 1949 resterebbe. E il fatto che resta, sminuisce il valore politico che potrebbe avere questa esclusione.

Comunque, per tentare in tale materia delicata di superare questo punto, ho ritenuto — e penso che la Commissione non mi rimprovererà un eccesso di potere — di incontrarmi col rappresentante del Governo e col relatore del Senato, senatore Cosattini, per discutere questo specifico punto. Mentre io obiettivamente debbo dire alla Commissione che ho sostenuto in quella sede — e me ne possono dare atto il Governo e il senatore Cosattini — l'opportunità della soppressione del richiamo alla legge del 1949, mi sono poi trovato di fronte il relatore del Senato, che concordava nella non convenienza del richiamo, e il rappresentante del Governo, che invece sosteneva l'assoluta necessità del richiamo stesso. Di fronte alla qualcosa io, al rappresentante del Senato e al rappresentante del Governo, ho risposto che avrei sottoposto alla Commissione i termini della questione perché decidesse in merito.

Pertanto, e poiché mi pare che questa discussione generale abbia rapporto specifico con l'articolo 1 del testo del disegno di legge da me emendato, che poi è il testo del Senato, io prospetto alla Commissione questa situazione: o si approva il testo dell'articolo 1 nella formulazione fatta dal Senato, ovvero si ritorna alla formulazione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

fatta dalla nostra Commissione nel suo primo esame.

Onorevoli colleghi, più volte ho intrattenuto voi e troppo a lungo su questo problema. Ciascuno decida come meglio crede.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si dimentica, nella discussione di questo disegno di legge, quali siano il suo scopo e la sua portata. Non si tratta di una legge destinata a risolvere il problema delle riparazioni verso chi ha subito danni in territorio jugoslavo, ma di una legge che è sorta in conseguenza di una particolare circostanza.

Ai sensi dell'articolo 74 del Trattato di pace, noi dobbiamo pagare 125 milioni di dollari, a titolo di riparazioni, alla Jugoslavia. Abbiamo proceduto al versamento, o, meglio, all'accreditamento, di un certo conto a favore della Jugoslavia di 30 milioni di dollari, corrispondenti a 18 miliardi di lire. La Jugoslavia ha consentito che di questi 18 miliardi, otto ne venissero impiegati in commesse (macchinario, utensili, ecc.) che si pagano su questo fondo di otto miliardi. Gli altri 10 miliardi la Jugoslavia ha consentito che fossero messi a disposizione del Governo italiano, per il pagamento dei beni italiani perduti nei territori ceduti per nazionalizzazione, riforma agraria, ecc.

Che cosa ha fatto il Governo? Siccome i 10 miliardi non bastavano a pagare tutti questi beni, ha disposto che con questi 10 miliardi siano versati degli acconti agli aventi diritto. Ecco come è sorto il presente disegno di legge, il quale, pertanto, non è altro che un disegno di legge complementare alla legge n. 1064 del 1949, giacché questa, come è noto, regola la denuncia dei beni, dei diritti e degli interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava, e all'articolo 4 stabilisce la liquidazione dell'indennizzo.

Con la presente proposta di legge, in attesa che avvenga la liquidazione prevista dal citato articolo 4, della legge del 1949, attingendo a quei 10 miliardi che sono stati messi a disposizione dalla Jugoslavia, o che la Jugoslavia ha autorizzato a spendere in quel modo, corrisponderemo degli acconti. Si tratta quindi, ripeto, di una legge complementare a quella citata del 1949.

È indispensabile quindi che questo disegno di legge faccia riferimento alla legge del 1949, che deve essere richiamata, altrimenti verrebbe meno la sua base.

CHIOSTERGI. Faccio osservare che in questa maniera, indirettamente, veniamo a ratificare un Accordo che non è stato ratificato. Il dire che questo disegno di legge non

avrebbe base, è un errore, perché la sua base è nell'articolo 74 del Trattato di pace.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non possiamo riferirci ora al Trattato di pace, per una ragione di ordine gravissimo per il governo italiano. C'è poi la ragione formale che la legge del 1949 non parla di corresponsione di anticipi; pertanto se questa legge non fosse approvata, la Corte dei Conti non registrerebbe i decreti relativi.

CECCHERINI. Ma le valutazioni sono diverse. Gli esuli attribuiscono ai loro beni lasciati in Jugoslavia il valore di 800 miliardi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Noi ora abbiamo 10 miliardi disponibili e questi 10 miliardi li mettiamo a disposizione per pagare degli anticipi. Per pagarli abbiamo bisogno di un provvedimento legislativo. Questo non può che riferirsi alla legge base del 1949.

CECCHERINI. Di fronte alla valutazione di 800 miliardi fatta dagli esuli, il Ministro delle finanze dice che si tratta di un valore dei beni di 250 miliardi, e la commissione dei tecnici arriva addirittura a 50 miliardi. Se noi, in un domani che speriamo prossimo, possiamo impugnare il Trattato di pace impostoci, salta tutta la valutazione e possiamo rivendicare dei diritti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Noi non aggiungiamo nulla con il richiamo alla legge del 1949, poiché la legge già esiste ed è operante. Se un ostacolo c'è lo si trova in quella legge. Noi non facciamo che ripetere quello che è già stato approvato dal Parlamento. Non vedo perché si debba fare oggi una opposizione, che è stata superata in occasione dell'approvazione della legge del 1949.

In ogni modo, è incostituzionale la legge del 1949? Essa potrà non essere rispettata, potrà essere mutata in conseguenza di nuove trattative; ma allora, questo disegno di legge che è complementare alla legge del 1949, cadrà anche adesso, se cadrà la legge base.

Dice l'onorevole Chiostergi: Riferiamoci al Trattato di pace.

Ma allora andiamo fuori di quelli che sono i limiti di questo disegno di legge, che non è destinato a risolvere il problema delle riparazioni e ci veniamo a porre in questa situazione: che mentre oggi, distribuendo quei 10 miliardi, non siamo altro che dei mediatori tra il governo jugoslavo e gli interessati, poiché distribuiamo del denaro che ci dà la Jugoslavia, appoggiandoci invece al Trattato di pace — per quella disposizione secondo la quale il Governo italiano si assume di pagare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

le riparazioni — sostituiamo alla funzione mediatrice una responsabilità diretta, vale a dire noi confermiamo il diritto in tutti i cittadini che hanno patito questi danni, di ripeterli dal governo italiano.

Ma allora creeremo una situazione di disparità con tutti i danneggiati degli altri paesi. Perché non dovrebbero avere gli stessi diritti coloro che hanno perduto beni in Rumenia, in Polonia, in Ungheria? Perché dobbiamo risolvere il problema solo nei confronti dei danneggiati dalla Jugoslavia e non anche di quelli dagli altri paesi?

Se entriamo nel concetto di trasferire sul governo italiano la responsabilità delle riparazioni, i miliardi si moltiplicheranno a centinaia e centinaia e non sapremo dove trovare le possibilità per fronteggiare tali oneri.

Ad ogni modo le preoccupazioni degli onorevoli Chiostergi e Ceccherini sulle disparità di valutazioni e sulle situazioni che debbono essere rivedute, riguardano questioni che verranno trattate successivamente, in occasione di nuovi negoziati. Né può rappresentare un ostacolo il richiamo alla legge del 1949, perché, se un ostacolo ci fosse, sarebbe originato dalla esistenza della legge stessa.

Concludendo: in data 13 ottobre 1949 è stata annunciata a tutti gli interessati, formati per la maggior parte di povera gente, la possibilità di riscuotere un acconto, traendo i fondi dai noti 10 miliardi. Ora siamo al 1952 e se ci preoccupiamo eccessivamente delle ragioni nobilissime che sono state esposte dagli onorevoli Chiostergi e Ceccherini, la legge non passerà, e gli interessati dovranno aspettare ancora. Frattanto, che cosa faremo dei 10 miliardi di lire? Li accantoneremo, e chissà quanti reclami invieranno coloro che non potranno godere degli acconti.

CECCHERINI. Sono 15 miliardi, non 10.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Erano 10 miliardi e il Senato ne ha aggiunti 5.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Siamo di fronte a due testi: il testo trasmessoci dal Senato che è completamente differente dal testo approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 dicembre 1951 e il nuovo testo concordato tra il relatore on. Schiratti, il Governo e il relatore del Senato; inoltre vi sono alcuni emendamenti proposti dall'onorevole Chiostergi.

Passiamo all'esame degli articoli, tenendo presente che, a termini del regolamento, la discussione avverrà sul testo trasmessoci dal Senato.

Do lettura dell'articolo 1 di tale testo:

« È autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni, di cui l'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Nel nuovo testo da me concordato l'articolo 1 del testo del Senato è rimasto pressochè immutato salvo variazioni normali.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiostergi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« È autorizzata, ai termini degli articoli 74, B) 2, c, 74 E) 9 e 10 dell'Allegato XIV del Trattato di pace, la concessione di anticipazioni spettanti a coloro che abbiano presentato denunce inerenti ai beni, diritti ed interessi, situati nei territori ceduti alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava, in base al menzionato Trattato, o nell'antico territorio iugoslavo, con esclusione dei beni liquidati dal governo jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace, qualora al Ministero degli affari esteri risulti accertata la legittimazione del diritto del denunciante.

Per la presentazione delle denunce relative ai beni, diritti ed interessi che non sono a libera disponibilità dei loro proprietari, è previsto il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni inerenti a questa legge si applicano tanto in favore delle persone fisiche quanto in favore delle persone giuridiche ».

Questo testo è stato già illustrato dall'onorevole Chiostergi. Il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo ancora richiamare l'attenzione della Commissione su quello che ho precedentemente detto. Con questo emendamento si viene a regolamentare tutta la materia del risarcimento dei danni. Ciò non è possibile, perchè va contro lo scopo specifico del disegno di legge. Ma c'è di più: si verrebbe ad addossare al Governo italiano la responsabilità nei riguardi di questo risarcimento, con incalcolabili conseguenze di ordine finanziario. Senza contare quella sperequazione a cui ho accennato nei confronti dei danneggiati di altri paesi.

WALTER. Parlo per dichiarazione di voto. Noi ci asterremo dal votare sia l'articolo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

emendato proposto dall'onorevole Chiostergi, sia l'articolo 1 nel testo del Senato, perché questa legge viene a trasformare quello che era il vero significato della legge originale. Infatti si trattava di distribuire dieci miliardi di lire a coloro che avevano fatto denuncia dei beni requisiti dal governo jugoslavo, oppure che avevano avuto i beni comprati e non pagati dal governo jugoslavo; con questi 10 miliardi si doveva dare una percentuale sia ai piccoli sia ai grandi proprietari. Nel disegno di legge in esame vengono invece inseriti altri danneggiati, i quali giuridicamente non sono ancora stati messi a posto, coloro cioè che hanno subito vari danni di guerra.

È vero che questi sono, come gli altri, di modesta condizione economica; ma vi sono anche quelli che possedevano 7, 8, 10 ettari di terreno, requisiti dal governo jugoslavo o comprati senza pagamento; costoro sono dovuti emigrare sia nel Trentino sia nel Friuli e hanno dovuto fare dei debiti per acquistare qualche altro piccolo appezzamento di terreno. Approvando il disegno di legge come è stato trasmesso dal Senato o come è stato emendato dall'onorevole Chiostergi, o come è stato concertato dal relatore, i suddetti interessati non potranno pagare i debiti che hanno dovuto contrarre. Per questi motivi ci asterremo dal votare il disegno di legge in discussione.

DUGONI. Parlo a titolo del tutto personale, perché non ho potuto consultarmi coi colleghi del gruppo parlamentare a cui appartengo. Non sono convinto delle argomentazioni del Governo e sono molto dubbioso sull'interpretazione che si vuol dare alla legge del 1949. Però, siccome tanta povera gente aspetta da anni di prendere qualche cosa, voterò il testo del Senato, soltanto perché la legge sia definitivamente approvata al più presto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dall'onorevole Chiostergi e di cui ho dato precedentemente lettura.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato dianzi letto e sul quale il relatore propone di apportare due modificazioni di carattere formale: ossia di sostituire le parole «l'articolo 1» con le altre «all'articolo 1» e di sopprimere, in ultimo la parola «stata». Cosicché l'articolo 1 verrebbe ad essere così formulato:

«È autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari ita-

liani di beni, di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia riconosciuta la legittimazione».

(È approvato).

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato suona così:

«La concessione di anticipazioni può essere fatta anche a cittadini italiani, residenti nel territorio libero di Trieste, anche quando, da parte jugoslava, non è stata ancora riconosciuta la legittimazione, purché venga dall'interessato fornita esauriente dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni».

SCHIRATTI, *Relatore*. Il testo approvato dal Senato parla di cittadini italiani residenti nel territorio libero di Trieste. D'accordo col rappresentante del Governo e col rappresentante del Senato, si propone di sostituire alla espressione «cittadini italiani, residenti nel territorio libero di Trieste», quest'altra espressione: «ai titolari di beni italiani, residenti o già residenti, nel territorio libero di Trieste» e di sostituire le parole «non è stata» con le altre «non sia stata».

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno togliere l'aggettivo «esauriente» posto prima della parola «documentazione», perché una «documentazione» o è tale o non lo è.

SCHIRATTI, *Relatore*. Sono d'accordo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche io concordo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 2 del testo del Senato che, con gli emendamenti proposti dal relatore e da me, viene ad essere così formulato:

«La concessione di anticipazioni può essere fatta anche ai titolari di beni italiani, residenti, o già residenti, nel territorio libero di Trieste, anche quando, da parte jugoslava, non sia stata ancora riconosciuta la legittimazione, purché venga dall'interessato fornita dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato:

«È inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria, o a confisca purché sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

jugoslavo e sempre che ne sia stata riconosciuta la legittimazione ».

L'onorevole Chiostergi non ha proposto a tale articolo alcun emendamento.

SCHIRATTI, *Relatore*. Questo articolo dovrebbe rimanere immutato; però ritengo opportuno sostituire le parole « che ne sia stata riconosciuta » con le altre « che ne sia riconosciuta », altrimenti parrebbe che gli accenti potessero essere dati soltanto a coloro le cui richieste hanno già avuto l'esame di legittimazione, mentre, essendo ancora in corso tale esame, vi potranno essere anche altri che in seguito otterranno gli stessi benefici.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal relatore è perciò il seguente:

« È inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria o a confisca, purché sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo e sempre che ne sia riconosciuta la legittimazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del testo trasmessoci dal Senato:

« Nella concessione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto.

Verrà accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.

Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo dell'intero credito e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3 ».

L'onorevole Chiostergi ha presentato il seguente emendamento al terzo comma dell'articolo stesso:

« Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento del valore presunto dei beni e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3 ».

Poiché l'onorevole Chiostergi non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Propongo una modificazione concordata col Senato e col Governo. Al secondo comma si parla di « valore presunto » e non di crediti. Per coerenza anche nel terzo comma abbiamo ritenuto opportuno di sostituire le parole « dell'importo dell'intero credito », con le altre: « dell'importo del predetto valore presunto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 4 nel testo del Senato, dianzi letto e per i quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il comma 3° dell'articolo 4, che, secondo l'emendamento proposto dal relatore, risulta così formulato:

« Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3 ».

(È approvato).

Cosicché l'articolo 4 viene ad essere così definitivamente formulato:

Nella concessione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto.

Verrà accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.

Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.

Do lettura dell'articolo 5 del testo del Senato:

« La concessione delle anticipazioni viene disposta dal Ministro del tesoro, su parere della Commissione, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

All'uopo la Commissione compie i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Della Commissione stessa fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente, per ciascuno dei Ministeri del-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

l'industria e commercio, dell'agricoltura e del commercio con l'estero.»

L'onorevole Chiostergi ha proposto, allo stesso articolo, il seguente emendamento sostitutivo:

« La concessione delle anticipazioni viene disposta con decreti del Ministro del Tesoro, su parere di una Commissione interministeriale nominata con decreto dello stesso Ministro del Tesoro.

I decreti ministeriali di anticipazione verranno allegati al successivo articolo 8. »

Poiché l'onorevole Chiostergi non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

SCHIRATTI, *Relatore*. L'articolo 5, nel testo concordato col Governo e col rappresentante del Senato, risulta integralmente modificato.

La nuova formulazione è la seguente:

« La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

Detta Commissione, che potrà funzionare anche in sottocommissioni, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso, presentare memorie, documenti e prove.

La deliberazione della Commissione, firmata dal Presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del Tesoro all'Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all'emissione degli atti di pagamento a valere sugli ordini di accreditamento di cui al successivo articolo 8 ».

La preoccupazione che sta alla base di questa nuova formulazione è la seguente: che le anticipazioni, le quali rappresentano un piccolo acconto che si dà ai danneggiati, non siano sottoposte a troppo lunghe e onerose formalità di registrazione presso la Corte dei Conti. Volendo superare questa difficoltà della registrazione della Corte dei Conti, la quale invece avverrebbe a indennizzo definitivo e totale e non su ogni singolo acconto, abbiamo escogitato la nuova formulazione, che dispensa dal sottoporre alla Corte dei Conti le anticipazioni concesse ai danneggiati, le quali potrebbero ammontare anche a poche centinaia di migliaia di lire. »

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 5 concordato dal relatore col rappresentante del Governo e col rappresentante del Senato e che il relatore stesso ha testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del testo trasmesso dal Senato:

« Il termine per la presentazione delle denunce di cui la presente legge è prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione:

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro, salvo le cambiali ».

L'onorevole Chiostergi ha proposto un emendamento soppressivo del primo comma. Ma poiché egli non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il testo concordato col rappresentante del Governo e con quello del Senato, porta una modificazione formale al primo comma: ossia sostituire alle parole « di cui la presente legge », con le altre: « di cui all'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 che, con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, risulterebbe così formulato:

« Il termine per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 1 della presente legge è prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro, salvo le cambiali ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del testo trasmesso dal Senato:

« L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni nazionalizzati, confiscati, o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia ammonta alla somma di complessive lire dieci miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni, spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure, di cui al precedente comma, corrisponderà alla somma di complessive lire cinque miliardi ».

L'onorevole Chiostergi ha presentato il seguente emendamento:

« L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari dei beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia non potrà superare la somma complessiva di lire 10 miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni, spettanti ai titolari dei beni immobili non assoggettati alle misure, di cui al precedente comma, non

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1952

potrà superare la somma di complessive lire 5 miliardi ».

L'onorevole Chiostergi non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il nuovo testo da me concordato porta delle semplici modificazioni di forma. Nel primo comma alle parole « ammonterà alla somma » si sostituiscono le altre « non potrà superare la somma »; nel secondo comma alle parole « corrisponderà alla somma », si sostituiscono le altre « non potrà superare la somma ».

Pertanto l'articolo 7, risulterebbe così formulato:

« L'ammontare delle anticipazioni su gli indennizzi spettanti ai titolari di beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia, non potrà superare la somma di complessive lire dieci miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure di cui al precedente comma, non potrà superare la somma di complessive lire cinque miliardi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo dianzi letto dal relatore.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 del testo trasmesso dal Senato:

« Il pagamento sarà effettuato mediante mandato diretto emesso su ordine di accreditamento alla Intendenza di finanza indicata dall'avente diritto ».

L'onorevole Chiostergi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 8:

« Il pagamento sarà effettuato dall'Intendente di Finanza di Roma mediante ordinativi su ordini di accreditamento, il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni ».

L'onorevole Chiostergi non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il nuovo testo concordato è stato congegnato in rapporto al nuovo testo dell'articolo 5. Esso è del seguente tenore ed è identico a quello dell'onorevole Chiostergi:

« Il pagamento sarà effettuato dall'Intendenza di finanza di Roma mediante ordinativi su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8 nel testo dianzi letto dal relatore.
(È approvato).

Passiamo all'ultimo articolo e precisamente all'articolo 9. Leggo il testo dell'articolo trasmesso dal Senato:

« Gli oneri previsti dalla presente legge vengono coperti mediante riduzione di corrispondenti importi nello stanziamento di cui al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Per questo articolo non è stato proposto alcun emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio ». (2045-B).

Presenti	30
Votanti	21
Astenuti	9
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Ceccherini, Consiglio, Costa, De Martino Alberto, Dugoni, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Marotta, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

Si sono astenuti:

Amendola Giorgio, Cavallari, Chini Coccoli Irene, D'Agostino, Maniera, Massola, Ricci Giuseppe, Scarpa, Walter.

Sono in congedo:

Saggin, Tosi.

La seduta termina alle 11.